REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1276 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2026

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Mothais sur feuille» (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Mothais sur feuille» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.

(3) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il 16 marzo 2026 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione le loro osservazioni chiedendo che al documento unico fosse aggiunta un'informazione contenuta nel disciplinare, vale a dire il periodo di stagionatura. Le autorità francesi hanno tenuto conto di tale osservazione e hanno modificato il documento unico.

(4) Con lettera ricevuta l'8 gennaio 2025, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che un operatore, la società Poitou Chèvre, che ha legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Mothais sur feuille», utilizzandola in modo continuativo da più di cinque anni, non rispetta il disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di produzione con latte crudo. Questo punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

(5) Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere alla società Poitou Chèvre un periodo transitorio affinché possa continuare a utilizzare il nome «Mothais sur feuille». Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità francesi, tale periodo transitorio dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2029.

(6) Con lettere ricevute l'8 gennaio 2025 e il 18 agosto 2025, le autorità francesi hanno informato la Commissione che, con ordinanza del 28 novembre 2024 del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste relativa alla denominazione di origine controllata «Mothais sur feuille» (NOR: AGRT2431695 A), sono stati concessi agli operatori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 periodi transitori a decorrere dall'8 gennaio 2025, data di presentazione della domanda alla Commissione, per quanto riguarda determinate disposizioni del disciplinare, al fine di superare alcune difficoltà temporanee legate al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine del rispetto del disciplinare. Gli operatori interessati sono i seguenti: EARL Clé des champs, Gaec ferme Barroux, Gaec Lait'nergie e Gaec des 3 villages.

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
([2]) GU C, C/2026/688, 29.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/688/oj.